

Attualità

Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d'esercizio redatto secondo gli Ias/Ifrs - 1

26 Maggio 2005

I criteri di valutazione

Thumbnail **I criteri di valutazione** Image not found or type unknown

La classe delle immobilizzazioni costituisce, senza alcun dubbio, una delle parti di maggior rilievo dell'attivo patrimoniale, soprattutto, per le imprese industriali, ma anche per gli istituti di credito e, comunque, per tutte le imprese fortemente patrimonializzate.

E' appena il caso di ricordare che nella dottrina economico aziendale questa serie di cespiti costituisce l'embrione del bilancio, giacché i giudizi di competenza, segnatamente le problematiche connesse con gli ammortamenti, trovano in queste voci di bilancio gran parte del loro substrato. Infatti, con il termine capacità di ammortamento⁽¹⁾ si fa riferimento alla possibilità di rinviare solo elementi che troveranno in futuro il proprio corrispettivo e non elementi che, non avendo tale caratteristica, costituirebbero perdite a carico del prossimo esercizio. Si può quindi ricordare la definizione secondo cui le immobilizzazioni sono investimenti con tempo prolungato di monetizzazione e conseguenti problemi di vita utile e capacità di ammortamento.

Il criterio alla base della valutazione di detti cespiti, ai sensi dell'articolo 2426 c.c. (ossia in base all'assetto domestico), è il criterio del costo storico. Tale costo, sempre a mente dell'articolo 2426, comma 1, n. 2), del c.c., deve essere sistematicamente ammortizzato secondo la residua possibilità di utilizzo del cespite. Questo criterio è generale e vale tanto per le immobilizzazioni materiali che per quelle immateriali; fra queste ultime vengono, poi, enucleati alcuni costi immateriali su cui grava una specifica *alea* e, pertanto, vengono trattati con particolare attenzione. Si tratta dell'avviamento, delle spese di costituzione, dei costi di ricerca e sviluppo e dei costi di pubblicità. Tali elementi sono capitalizzabili solo con il consenso del collegio sindacale⁽²⁾, per periodi determinati di tempo e, relativamente all'avviamento, solo laddove esso sia stato acquistato a titolo oneroso (articolo 2426 c.c., nn. 5 e 6).

Delineato il quadro domestico, v'è da evidenziare che i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 16, individuano quali immobilizzazioni materiali o tecniche gli "*immobili, impianti e macchinari*". Tali *assets* sono definiti attività detenute dall'impresa per essere utilizzate nella produzione di beni e/o servizi e destinate a essere utilizzate per più esercizi.

Per l'iscrizione in bilancio di una immobilizzazione materiale, lo IAS 16 richiede che vi sia la probabilità che i futuri benefici economici rivenienti dal bene siano goduti dall'impresa e che il costo del bene sia determinabile in modo attendibile. Tali principi sono alla base dell'iscrivibilità di una qualsiasi attività nello stato patrimoniale, a mente anche dello IAS 1 (oltre che della tradizionale disciplina domestica). Va, inoltre, segnalato che in forza dei principi di matrice internazionale, ai fini della iscrivibilità in bilancio, non si deve avere riguardo alla titolarità del diritto di proprietà sul bene da parte dell'impresa (principio della prevalenza della sostanza sulla forma), ma esclusivamente alla circostanza che quel determinato bene afferisca all'impresa e questa ne disponga come se ne fosse la effettiva proprietaria, sopportandone i rischi di deperimento e traendone i relativi frutti⁽³⁾.

Le immobilizzazioni materiali devono essere inizialmente valutate al costo.

Se acquistate da terzi, il costo comprende:

- il costo di acquisto e gli oneri accessori (spese notarili, imposta di registro e altre imposte indirette connesse all'acquisizione, costi di trasporto, dazi)
- i costi stimati per la rimozione e lo smantellamento del bene all'atto della dismissione dello stesso e la bonifica del luogo in cui l'*asset* è collocato.

Se prodotte internamente, il costo comprende:

- i costi di diretta imputazione (materiale, mano d'opera)
- i costi di indiretta imputazione attribuibili con attendibilità all'*asset*, ivi compresa quota parte dei costi generali industriali, mentre sono esclusi i costi generali amministrativi.

Qualche che sia la modalità di acquisizione dell'immobilizzazione (acquisto da terzi ovvero produzione interna), vi sono da considerare due ulteriori elementi; il primo sono gli oneri finanziari, il secondo i contributi in conto capitale eventualmente erogati in connessione con l'acquisto dei cespiti (cosiddetti *contributi in conto impianti*).

Per quanto concerne i primi, lo IAS 16 ammette la capitalizzazione degli oneri finanziari solo per quei beni che richiedono un rilevante periodo di tempo prima di essere pronti per l'uso. Al riguardo,

è appena il caso di osservare che l'ordinamento e la prassi nazionali hanno sempre previsto la capitalizzazione dei soli oneri finanziari direttamente correlati al cespite pluriennale. Lo IAS 23, invece - in alternativa all'imputazione a conto economico alla stregua di componenti negativi del reddito dell'esercizio - consente la capitalizzazione degli oneri finanziari "tout court". In altri termini, i principi contabili internazionali facoltizzano l'impresa a capitalizzare gli oneri finanziari facendo ricorso a un criterio più ampio rispetto a quello postulato dalla tradizionale disciplina domestica. Quest'ultima, infatti, ha sempre consentito tale pratica solo in relazione ai finanziamenti di scopo (ossia ai quei finanziamenti specificamente conclusi per l'acquisizione dell'immobilizzazione); i principi IAS/IFRS, per converso, prevedono la possibilità di capitalizzare anche gli oneri relativi a finanziamenti impiegati sì per l'acquisto dell'immobilizzazione, ma non specificamente contratti a tal scopo (per i riflessi che questa diversa impostazione ha ingenerato nella disciplina fiscale cfr. *infra*). In ultima analisi, in forza degli IAS/IFRS, l'impresa può scegliere se imputare gli oneri finanziari a conto economico ovvero se capitalizzarli sul cespite avendo, tuttavia, cura di rammentare a tal proposito che la capitalizzazione è consentita anche in relazione a oneri non derivanti da finanziamenti specificamente dedicati all'acquisizione del cespite.

Con riguardo, invece, ai contributi pubblici, si segnala che in base allo IAS 20, tali erogazioni devono decrementare il costo dell'investimento e devono, conseguentemente, essere accreditati in CE, gradualmente, nel periodo in cui il cespite acquisito viene ammortizzato.

L'aspetto più interessante relativamente, alle immobilizzazioni concernere, ovviamente, i criteri di valutazione. Lo IAS 16 prevede i seguenti criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali:

- *valutazione al costo* (criterio consigliato)
- *valutazione al fair value* (criterio consentito), con determinazione del valore corrente dell'asset qualora ciò sia possibile. Nel caso in cui non esista un mercato attivo di riferimento, il *fair value* è dato dal costo di sostituzione del bene.

Il criterio del costo non è, dunque, solo ammesso, ma è il criterio consigliato nella valutazione delle immobilizzazioni materiali. Il criterio del valore corrente o equo, quindi, è solo alternativo al costo. E' di tutta evidenza, che il *fair value* - ove applicato - può dar luogo, da un esercizio all'altro, a oscillazioni di valore anche sensibili. In particolare, se l'applicazione del *fair value* dà luogo a una **rivalutazione** del bene, tale maggior valore deve essere iscritto in una riserva di Patrimonio Netto (riserva di rivalutazione) non distribuibile e non deve, quindi, concorrere alla formazione del reddito dell'esercizio. Solo nella misura in cui la rivalutazione faccia seguito a una precedente svalutazione - fino a concorrenza di quest'ultima - deve essere imputata a conto economico (di seguito anche,

più semplicemente CE) come componente positivo di reddito. Se l'applicazione del *fair value* dà luogo, invece, a una **svalutazione** del bene, tale minor valore deve, prioritariamente, essere portato in diminuzione dell'eventuale riserva di rivalutazione eventualmente costituita e, solo per l'eccedenza, imputato a CE come componente negativo di reddito.

Anche nella prospettiva applicativa dei principi contabili internazionali, al pari di quella tradizionale desumibile dal c.c., le immobilizzazioni materiali, esclusi i terreni, devono essere ammortizzate, sistematicamente, nel corso della loro vita utile. Il valore da ammortizzare è costituito dal costo dell'*asset* al netto del valore di presunto realizzo al termine della sua vita utile. Il periodo di ammortamento coincide con il lasso temporale in cui il cespite potrà essere utilizzato dall'impresa. La sistematicità dell'ammortamento⁽⁴⁾ non impone un ammortamento a quote costanti, bensì viene richiesto che le quote (costanti, crescenti, decrescenti) siano determinate sulla base di un piano preordinato.

Lo IAS 16 prevede, inoltre, che qualora il bene sia complesso, e cioè si componga di parti sostituibili aventi vita utile autonoma e differente rispetto a quella del bene stesso, con conseguenti diverse aliquote di ammortamento applicabili, sia appropriato ripartire il costo totale del bene fra le sue parti e provvedere all'ammortamento di queste ultime (un classico esempio di bene complesso è quello dell'aeromobile). Tale comportamento contabile non è previsto né dalla normativa né dalla prassi nazionale. Infatti, si è sempre attribuito il valore al bene in quanto tale, immaginando che l'attribuzione di un valore autonomo alle singole parti facesse venir meno il senso economico del complesso generale. Pertanto, la possibilità di ammortizzare le singole parti di beni complessi è un'assoluta novità, sulla cui effettiva opportunità occorrerebbe riflettere, ma non in questa sede.

Anche nella dinamica IAS/IFRS se il bene subisce una riduzione di valore - giudicata durevole - deve essere svalutato (cosiddetto giudizio di *impairment*); tale principio, peraltro, è in linea con quanto affermato a livello domestico dall'articolo 2426 del Codice civile. In ambito internazionale, tuttavia, le indicazioni sono maggiormente cogenti applicandosi lo IAS 36 che richiede, per l'individuazione della suddetta perdita di valore, di confrontare il valore contabile del bene con il valore di realizzo dello stesso. Per valore di realizzo si intende il minore tra:

- il prezzo netto di vendita del bene, individuato ricorrendo ai prezzi correnti di mercato, se esistenti, ovvero ai prezzi di attività simili
- il valore d'uso del bene, che coincide con il valore attuale dei flussi finanziari netti che si prevede l'attività sarà in grado di generare nel tempo.

La perdita di valore deve essere riconosciuta immediatamente a CE come costo dell'esercizio, a meno che non faccia riferimento a beni oggetto di precedenti rivalutazioni. In quest'ultimo caso, la perdita deve essere portata, prioritariamente, in diminuzione della riserva di rivalutazione e solo l'eventuale eccedenza verrà imputata a CE.

Sono possibili ripristini di valore dell'attività materiale nel limite del precedente valore contabile, al netto, ovviamente, degli ammortamenti eseguiti. Qui di seguito, a solo scopo di chiarezza, si presenta il confronto fra prassi internazionale e Codice civile relativamente alle immobilizzazioni materiali:

| | |
|---|--|
| <p>IAS 16</p> <p>Criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo (consigliato) - <i>fair value</i>(consentito) <p>Ammortamento:</p> <p>sistematico, sulla base di un piano che tiene conto della vita utile del bene</p> <p>Perdita durevole di valore:</p> <p>applicazione dello IAS 36, confronto tra valore contabile e valore recuperabile del bene (valore di realizzo - valore d'uso del bene)</p> | <p>C.C. - PRASSI C. NAZIONALE</p> <p>Criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costo (unico criterio ammesso) <p>Ammortamento:</p> <p>analoghe indicazioni disciplina IAS</p> <p>Perdita durevole di valore:</p> <p>stessi concetti di valore di realizzo e valore d'uso del bene per la individuazione della perdita durevole di valore, ma con minori indicazioni sulle modalità applicative</p> |
|---|--|

Passando alle attività immateriali, è da precisare innanzitutto che sono considerate tali, a mente dello IAS 38, le "attività non monetarie identificabili, prive di consistenza fisica e possedute per essere utilizzate nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto a terzi o per fini amministrativi". Pertanto, le caratteristiche delle attività immateriali sono:

- identificabilità: l'attività intangibile deve essere chiaramente separabile dal complesso delle altre attività

- controllo: l'impresa deve essere in grado di restringere l'accesso di altri soggetti ai benefici economici che l'attività intangibile può dare nel futuro
- benefici economici futuri.

Relativamente a quest'ultima caratteristica, quindi, si rileva quanto già detto in precedenza per le attività materiali: è cioè necessario, perché si sia in presenza di una immobilizzazione, che l'asset sia in grado di generare utilità futura per l'impresa. Ove ciò non sia, non si è in costanza di un'immobilizzazione ma di un componente di reddito da spendere immediatamente nell'esercizio di riferimento.

Il principio contabile IAS 38, nel definire le attività immateriali, non considera gli oneri pluriennali che, invece, sono considerati dalla normativa nazionale. Tale differenza dà luogo, come si vedrà nel prosieguo, anche a profonde discrasie di ordine fiscale.

Il principio contabile internazionale IAS 38 si preoccupa di definire le varie modalità attraverso le quali l'asset giunge nel patrimonio dell'azienda. Tali modalità sono:

- *acquisto*: il costo, determinabile con attendibilità, comprende il costo sostenuto per l'acquisto, inclusi gli oneri direttamente attribuibili alla fase di preparazione dell'attività per il suo scopo prestabilito
- *acquisizione a seguito di "business combinations"*: il costo corrisponde al *fair value* dell'attività immateriale acquisita, che deve essere determinato con attendibilità (confronto con transazioni per attività simili, tecniche indirette di stima multiple...)
- *acquisizione tramite contributo pubblico*: in proposito due sono le soluzioni cui si può ricorrere:
 - rilevazione dell'attività immateriale e del contributo al *fair value* e ripartizione del contributo per il periodo di utilizzo dell'attività
 - detrazione immediata del contributo dal valore contabile del bene
- *acquisizione tramite permuta*: il costo dell'attività immateriale è pari al *fair value* dell'attività ricevuta.

Il costo di una attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma dei costi sostenuti alla data in cui l'attività soddisfa i criteri previsti per la rilevazione contabile.

Il costo dell'attività immateriale comprende tutti gli oneri che possono essere direttamente attribuiti all'attività e anche i costi indiretti che possono essere ragionevolmente imputati alla stessa. Non sono capitalizzabili e, quindi, devono essere imputati a conto economico i seguenti costi:

- costi di ricerca
- spese di costituzione
- costi di impianto e ampliamento
- costi di pubblicità.

Per quanto concerne il criterio di valutazione, dopo la rilevazione iniziale, è prevista la valutazione al costo, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore. Anche in questo caso (al pari di quanto già detto in tema di immobilizzazioni materiali) è prevista, come alternativa, la valutazione con il *fair value* alla data di valutazione, al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore.

L'applicazione del *fair value* è subordinata all'esistenza di un mercato attivo per la determinazione del *fair value* stesso e alla regolarità dell'effettuazione delle rivalutazioni; inoltre, vi deve essere la possibilità di applicare il *fair value* a tutte le attività comprese nella stessa classe di appartenenza⁽⁵⁾

La valutazione al *fair value* di una attività immateriale può determinare una rivalutazione o una svalutazione dell'attività. Il decremento di valore (svalutazione) di un'attività immateriale deve essere rilevato in conto economico. Anche in questo caso, se la svalutazione è successiva a una precedente rivalutazione, essa, fino a concorrenza, riduce il valore della riserva di rivalutazione e per la differenza viene iscritta in C.E. come costo. L'incremento di valore (rivalutazione) di un'attività immateriale deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la denominazione "riserva di rivalutazione". Detto valore diviene disponibile solo quando i maggiori valori sono realizzati. Se la rivalutazione è successiva a una precedente svalutazione essa deve essere imputata a C.E. come provento fino a concorrenza dell'importo della precedente svalutazione e, per la differenza, viene iscritta nella "riserva di rivalutazione".

Il valore da ammortizzare di un'attività immateriale deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della miglior stima della vita utile. Il processo di ammortamento deve avere inizio nel momento in cui l'attività è disponibile per l'uso e deve durare per tutta la vita utile dell'asset che, in via presuntiva, è fissata in venti anni. L'impresa che adduca valide motivazioni può, tuttavia, modificare il periodo previsto di ammortamento ventennale e ammortizzare l'attività in un arco temporale maggiore, laddove ciò corrisponda a una migliore stima della vita utile del cespite. E'

chiaro che, in tale eventualità, l'impresa deve spiegare, nelle note di commento al bilancio (ossia quella che in base alla disciplina domestica viene definita nota integrativa⁽⁶⁾), le ragioni alla base della stimata maggiore vita utile dell'asset rispetto a quella presuntiva. Il valore dell'asset deve essere stimato con cadenza almeno annuale per verificare l'esistenza di eventuali perdite di valore dello stesso.

La prassi internazionale, peraltro, prevede, che si valuti, a ogni chiusura di esercizio, se esiste qualche indicazione che dimostri che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore e in presenza di tale indicazione l'impresa deve stimare quale sia il valore recuperabile dell'asset. Lo IAS 36 stabilisce, inoltre, che una impresa deve stimare, almeno a conclusione di ogni periodo amministrativo, il valore recuperabile delle seguenti attività, anche se non vi è alcuna indicazione che le stesse abbiano subito una perdita durevole di valore:

- attività immateriali non ancora disponibili per l'uso
- attività immateriali ammortizzate lungo un arco temporale che supera i venti anni.

In particolare, lo IAS 36 prevede che si effettui un confronto fra il valore recuperabile, il prezzo netto di vendita e il valore d'uso⁽⁷⁾.

Laddove, a seguito del cosiddetto *impairment test*, si evidenzia una perdita durevole di valore, quest'ultima deve essere contabilizzata nel C.E. tra i costi dell'esercizio. Nel caso in cui l'attività sia stata in precedenza rivalutata (per effetto dell'applicazione del *fair value*), la perdita di valore deve, in prima istanza, essere trattata come riduzione della rivalutazione (Riserva di Patrimonio Netto) e per l'eventuale eccedenza deve essere imputata a C.E. come costo.

L'impresa, ad ogni chiusura di bilancio, deve verificare se la perdita di valore rilevata in esercizi precedenti esista ancora, ovvero sia di ammontare inferiore. Nel caso siano venuti meno (in tutto o in parte) i motivi della svalutazione effettuata, occorre procedere a una ripresa di valore. Quest'ultima non deve eccedere il valore contabile che si sarebbe determinato, al netto di svalutazioni e ammortamenti, se non si fosse rilevata, in anni precedenti, una perdita durevole di valore.

Il ripristino di valore deve essere rilevato come provento in conto economico.

Un'attività immateriale deve essere eliminata dall'attivo dello stato patrimoniale quando è ceduta, ovvero quando ci si aspetta che non generi più benefici economici futuri.

Le plusvalenze o le minusvalenze rivenienti dalla cessione/dismissione devono essere rilevate come ricavo/costo nel conto economico.

Nelle note di commento ("id est" in nota integrativa) è necessario fornire le seguenti informazioni:

- durata della vita utile e tassi di ammortamento utilizzati
- metodi di ammortamento utilizzati
- valore contabile lordo e ammortamenti cumulati nel tempo (fine e inizio esercizio)
- riconciliazione del valore contabile all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Un aspetto estremamente importante per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali secondo la prassi contabile internazionale è quello dell'avviamento. In primo luogo, è da precisare che fra le immobilizzazioni immateriali lo IAS 38 non annovera l'avviamento. Questa grandezza, infatti, è analizzata nello IAS 22 che - al pari della disciplina domestica⁽⁸⁾ - fa esplicito divieto all'iscrizione dell'avviamento generato internamente.

In tale principio viene, innanzitutto, definito il concetto di avviamento:

- *avviamento positivo (goodwill)*: qualsiasi eccedenza del costo d'acquisto rispetto ai *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione
- *avviamento negativo (badwill)*: l'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo di acquisizione.

L'avviamento positivo, laddove esista, deve essere rilevato come attività.

L'avviamento negativo, invece, deve essere iscritto con segno negativo tra le attività e attribuito al C.E. secondo le modalità esposte di seguito:

- se ascrivibile a oneri o perdite future, deve essere rilevato come provento in C.E. nell'esercizio in cui dette perdite si verificano
- se non ascrivibile a oneri o perdite future, è rilevato nel seguente modo:
 - fino a concorrenza del *fair value* delle attività non monetarie è iscritto, sistematicamente, come provento nel corso della vita di tali cespiti
 - per l'ammontare che eccede il *fair value* delle attività non monetarie, è rilevato come provento, immediatamente, all'atto dell'acquisto.

In buona sostanza, il *badwill* rappresenta un onere sostenuto a fronte di futuri costi di riorganizzazione/ristrutturazione; pertanto, la prassi internazionale lo tratta alla stregua di un provento anticipato destinato a bilanciare i futuri, inevitabili, costi (in pratica, il *badwill* viene impiegato contabilmente per compensare nel corso del tempo l'insufficiente redditività delle attività acquisite, controbilanciando i risultati economici negativi che si manifesterebbero altrimenti).

Il testo originale dello IAS 22 prevedeva, anche per l'avviamento, la valutazione al costo, ripartito secondo un piano di ammortamento (e ciò sostanzialmente in linea con quanto tradizionalmente praticato dalla prassi nazionale⁽⁹⁾). Il valore così determinato era, poi, soggetto all'*impairment test*. La nuova versione del principio contabile in argomento, invece, prevede per l'avviamento il solo processo di *impairment*. Si tratta, cioè, di sottoporre a verifica, con cadenza almeno annuale, la consistenza del valore dell'*asset* in questione. Ove dal giudizio di *impairment* si desuma che l'avviamento ha perso durevolmente valore, tale grandezza deve essere adeguatamente svalutata, imputando il relativo importo (vale a dire la perdita di valore) a conto economico.

Vale precisare che la perdita di valore dell'avviamento, già rilevata, non può essere rettificata in un periodo successivo a meno che non si verifichino le seguenti condizioni:

- la perdita durevole di valore è stata causata da un fatto eccezionale, che non si ripeterà più
- si sono verificati fatti esterni tali da annullare l'effetto del suddetto evento.

In altri termini, non è consentita alcuna ripresa di valore con riguardo all'avviamento e ciò a meno che la precedente svalutazione non sia dovuta a fatti di carattere eccezionale; in tal caso, l'eventuale rivalutazione dell'avviamento deve transitare contabilmente a conto economico alla stregua di un provento, concorrendo - in positivo - alla determinazione del risultato economico di periodo.

Nelle note di commento al bilancio occorre indicare, ovviamente, la riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio.

A questo punto, occorre analizzare le principali conseguenze che si generano a livello fiscale in sede di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali secondo i principi contabili internazionali.

1 - continua. La seconda e ultima parte su FISCOoggi di lunedì 30 maggio

NOTE:

1) P. CAPALDO, *Reddito, Capitale e Bilancio*. Una introduzione, Milano 1998, p. 93, dove l'A. chiarisce che per capacità di ammortamento si intende la possibilità di rinviare costi al futuro esercizio, solo nei limiti del vincolo della congrua remunerazione. In tale prospettiva, non utilizzata dal Codice né dai principi contabili perché troppo affidata alla discrezionalità del redattore, non si possono rinviare costi se non si verifica la possibilità di garantire, comunque, nel prossimo esercizio le condizioni per il conseguimento dell'equilibrio economico.

2) Ovviamente, tale regola vale solo per le società in cui sia previsto il Collegio sindacale e allo stesso sia affidato il controllo contabile, altrimenti il consenso non sarà formulato e il controllo sulla corretta imputazione sarà affidato al revisore contabile o alla società di revisione.

3) Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è di grande importanza per i beni in *leasing*. Questi ultimi, infatti, possono essere iscritti, secondo lo las 17, nell'attivo patrimoniale della società utilizzatrice, e non, come prevede la disciplina civilistica, in quello della società di *leasing* che ne detiene il titolo di proprietà.

4) Tale principio era già presente nella novella del 1991 (Dlgs 127/91) modificativa del testo allora vigente del c.c. e la dottrina aveva più volte sottolineato la corretta interpretazione che occorre darsi di tale avverbio. Cfr. per tutti: C.BIANCHI, *Scritti in materia di bilancio*, Roma, 1998, p. 155 e ss.

5) Per attività comprese nella stessa classe, si intendono attività omogenee e, quindi, confrontabili. Ad esempio, si esclude la possibilità di valutare un marchio al *fair value* solo perché in altra transazione un marchio simile è stato così valutato. Viceversa, se altra transazione avesse riguardato lo stesso marchio, allora, si sarebbe potuto procedere all'estensione del criterio.

6) Cfr. articolo 2427 del Codice civile.

7) Il valore recuperabile è l'importo maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso di un'attività immateriale.

Il prezzo netto di vendita è l'ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla vendita dell'attività immateriale, in una operazione tra parti consapevoli e disponibili.

Il valore d'uso è il valore attuale dei flussi finanziari che si suppone deriveranno dall'uso permanente e dalla dismissione dell'asset.

8) Cfr. articolo 2426, comma 1, n. 6) del Codice civile.

9) Il menzionato articolo 2426, comma 1, n. 6), c.c., infatti, prevede che la grandezza avviamento debba essere ammortizzata entro un periodo di cinque anni fatta salva la possibilità - previa opportuna indicazione delle relative motivazioni economiche in sede di nota integrativa - di individuare un periodo di ammortamento più ampio.

